SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1365)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1978

Partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia è entrata a far parte dell'IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

L'IDA (*International Development Association*) è una filiazione della BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) costituita nel 1960 allo scopo di erogare prestiti a condizioni di particolare favore, grazie all'utilizzo di contributi volontari dei Paesi industrializzati dell'Organizzazione e dei Paesi dell'OPEC, ai Paesi più poveri tra quelli in via di sviluppo.

Questa Associazione per poter svolgere la propria attività finanziaria, tenuto conto della durata dei prestiti concessi e dell'adeguamento dei costi per progetti da finanziare a livelli reali, è costretta periodicamente, sino a quando i rientri non la renderanno autosufficiente, a ricostituire le proprie risorse tramite i contributi dei Paesi membri donatori.

Fino ad ora si sono avute quattro ricostituzioni delle risorse alle quali l'Italia ha di volta in volta aderito: ha partecipato alla prima ricostituzione con 30 milioni di dol-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

lari, alla seconda con 48.360.000 dollari USA, alla terza con 96.720.000 dollari USA ed alla quarta con 181.350 milioni di dollari.

Nel corso della riunione svoltasi a Vienna recentemente, si è concluso il negoziato per la quinta ricostituzione delle risorse finanziarie dell'IDA.

La Risoluzione istitutiva di detta ricostituzione, relativa al triennio 1977-1979, è stata adottata il 16 giugno 1977 e prevede per l'Italia una quota di partecipazione di dollari USA 295.900.000, pari a lire 262 miliardi 307.952.500, al tasso di cambio di lire 886,475 (quotazione Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977).

Per diluire nel tempo detto onere, si provvederà, secondo quanto convenuto con la presidenza della BIRS, al deposito, a partire dall'anno 1978, di quatto *promissory notes*, o promesse di pagamento, di eguale ammontare, per quattro anni consecutivi, mentre gli effettivi esborsi dovrebbero avvenire secondo le presumibili necessità dell'IDA, nel corso di undici anni, sempre a partire dal 1978.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, inteso appunto ad autorizzare la partecipazione alla quinta ricostituzione delle risorse dell'IDA.

L'articolo 1, infatti, fissa l'ammontare del contributo italiano in dollari 295.900.000, pari a lire 262.307.952.500 al cambio di lire 886,475, quotazione Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977.

L'articolo 2, poi, prevede che il Ministro del tesoro si avvalga per i versamenti dell'Ufficio italiano dei cambi, rilasciando a quest'ultimo, in corrispondenza delle erogazioni effettuate a favore dell'IDA, speciali certificati di credito ammortizzabili in dieci anni e fruttanti l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro del tesoro, si provvederà alla corresponsione degli interessi di preammortamento dal giorno dell'effettivo versamento ad opera dell'Ufficio italiano dei cambi, fino all'emissione dei certificati di credito.

L'articolo 4, infine, indica i mezzi di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 295 milioni 900.000, pari a lire 262.307.952.500, al tasso di cambio di lire 886,475 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 14 marzo 1977, da versare in quattro rate annuali di uguale importo a partire dal 1978.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a chiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire del suddetto importo di dollari USA, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli e le caratteristiche dei certificati nonchè il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturate durante il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

All'onere relativo agli interessi, valutato in lire 35.459.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.